



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 99 del 12 Giugno 2024

Oggetto: affidamento il servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro RSPP previsto dall'art. 31 ss. del D.lgs 81 del 2008 (CIG B1FE8D42FC) **Determinazione a contrarre e affidamento, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D.lgs 36 del 2023**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

Visto l'art 50 comma 1, lettera b) del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, secondo le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Visto l'art. 1 del D.lgs 36 del 2023 (**principio del risultato**) il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;*

Dato atto che dal 01 Gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

Visto che è pertanto fatto obbligo dal 01 Gennaio 2024 ricorrere esclusivamente a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, *e-procurement*, che risultano le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG (art. 225/36/23);

Considerato che l'Ente, con determinazione n. 34 del 15 Marzo 2021, affidava sino al 15 Marzo 2024 il servizio di cui in oggetto alla ditta Progetto Sicurezza tramite il Dott. Angelo Guido e che, pertanto, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio al fine di ottemperare agli obblighi di legge;



Vista la Determinazione del Direttore n. 51 del 13 Marzo 2024, con la quale l'Ente ha provveduto a prorogare l'affidamento del servizio in oggetto per un ulteriore periodo, sino al 30 Giugno p.v., ovvero fino al minor tempo necessario alla stipula del contratto con il nuovo operatore economico;

Visto l'art. 32 del D.lgs 81 del 2008 che individua specifiche *“Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”*;

Considerato il numero ridotto del personale attualmente in servizio presso l'Ente ed il correlato carico di lavoro che ciascuna risorsa sopporta e ritenuto che tra tali dipendenti non sono presenti figure in possesso dei requisiti normativamente previsti e che la formazione del personale, oltre a non portare ad un livello di professionalità analogo a quello di una risorsa specializzata in materia, comporterebbe altresì tempi e costi non indifferenti da sopportare;

Accertate altresì le oggettive difficoltà nell'individuazione di una risorsa dotata delle necessarie caratteristiche ed in grado – in rapporto all'impegno lavorativo giornaliero – di assentarsi dall'ufficio per la formazione obbligatoria relativa all'assunzione del ruolo di RSPP;

Visto l'art. 31, comma 4, del D.lgs 81 del 2008, secondo cui *“Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”*;

Viste le linee guida della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005 in materia di incarichi, ai sensi della quale sono esclusi dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza *“le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati”*;

Considerato che è stato chiesto un preventivo alle seguenti ditte:

- Studio tecnico Ambientale S.r.l.;
- Progetto Sicurezza;
- FAAB Studio Associato di Antonacci – Berra;

Visto che hanno risposto alla richiesta di preventivo le Società:

- Progetto Sicurezza S.r.l., P.IVA 03511980108;
- Studio Tecnico Ambientale S.r.l. P.IVA 03602660106

Considerato che la ditta Studio Tecnico Ambientale ha presentato il preventivo economicamente più vantaggioso;

Visto il *curriculum* del Dott. Carlo Mosca, dal quale si evince il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81 del 2008;



Dato atto che è stata chiesta all'operatore economico apposita autodichiarazione, (**doc. b**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 99 e 100 del D.lgs 36/2023, ove previsti;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare alla ditta **Studio Tecnico Ambientale** (P.IVA 03602660106) tramite il Dott. Carlo Mosca la gestione del servizio di RSPP consistente nelle sotto elencate attività:

- a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e della Società;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ente e della Società;
- d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) dovrà, inoltre, garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- 1) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed elaborazioni di Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) laddove necessari alla stipula di contratti dell'Ente e della Società, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08;
- 2) attività di insegnamento nell'ambito dei corsi di formazione base e specifica per i lavoratori (rischio basso), ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.lgs 81 del 2008, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221;
- 3) assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli.



di stabilire il valore annuale dell'affidamento in € 1.800,00 oltre IVA, per un totale di € 5.400,00 oltre IVA per tutta a durata dell'affidamento, da versare con periodicità semestrale entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio;

di stabilire che il presente incarico avrà **durata triennale per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2027**;

di disporre che l'affidamento del servizio avverrà tramite Trattativa Diretta sul ME.PA;

di stabilire che il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è il sottoscritto Direttore;

di avere adempiuto a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che darà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, che consistono per l'affidatario nell'impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato, nonché nell'inserire e nel far inserire il codice CIG indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di provvedere altresì alla pubblicazione del curriculum professionale del Dott. Carlo Mosca, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33 del 2013;

di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all'art. 15 del D.lgs 33 del 2013 tramite il sistema PerlaPA.

IL DIRETTORE
- (F.to Raffaele Ferriello) -

Allegati (mantenuti agli atti dell'Ufficio):

- a) Preventivo
- b) Dichiarazione sostitutiva